

18/5/2 3

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

N. di Repertorio 5310

CONTRATTO DI APPALTO

TRA

1° ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

E

1° IMPRESA SOCIETA' Cooperativa a r.l. " CO.RE.FA. "

di Fasano per la costruzione di tre palazzine comprendenti n.12 alloggi popolari nel Comune di Cellino S.Marco- via S.Pietro Vernotico- ai sensi della Legge 30 dicembre 1960 n.1676 riguardante la costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli dipendenti- (Esercizio 1969-1970- IV° piano d'intervento).-

Importo al netto lire 77.453.900.-

REPUBBLICA ITALIANA

In nome della Legge

L'anno millenovecentosettanta in questo giorno
venti del mese di Aprile nella Sede dell'Istituto
Autonomo per le Case Popolari della Provincia di
Brindisi avanti a me Avv. Vincenzo Palma autorizza-

to con Ordinanza n.4/68 emessa il 1°/2/1968, del
Presidente del Consiglio di Amministrazione dello

FONTEGIANCO ROSSINI
Avv. Vincenzo Palma



Istituto, alla stipula dei contratti nell'interesse dell'Istituto predetto, ai sensi degli artt: 151 e 153 del T.U. 28 aprile 1938, n.1165, richiamati in vigore dall'art.8 della Legge 2.7.1949 n.408- sono comparsi, senza l'assistenza dei testimoni, avendo- vi le parti rinunciato espressamente con il mio consenso e di comune accordo a norma di Legge:

1°)- il Sig.Gr.Uff.Com.te Ubaldo Vallarino fu Giuseppe, nato a La Spezia il 16 Giugno 1913 e domiciliato in Brindisi, Presidente dell'Istituto Autonomo per le Casse Popolari della Provincia di Brindisi il quale dichiara di agire per conto del Ministero dei Lavori Pubblici;

2°)- il Sig. Geom. Pio Carparelli, nato il 5 giugno 1930 a Fasano ed ivi residente, quale Presidente della Società Cooperativa " CO.RE.FA " a r.l. in nome e per conto della quale dichiara di agire, giusta mandato speciale conferitogli dal Consiglio di Amministrazione dell'innanzi citata Società Cooperativa con verbale n.138 in data 8 marzo 1970, comma 2°, che al presente atto si allega in copia notarile (Allegato n.1).-

PREMESSO

-CHE il Ministero dei Lavori Pubblici- Gabinetto - con Ministeriale n.832/10172/P del 24 gennaio 1962

ha designato questo Istituto quale Ente gestore delle costruzioni da realizzarsi nella Provincia di Brindisi in applicazione della Legge 30.12.1960 , numero 1676 per la costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli dipendenti.-

-CHE il Ministero dei Lavori Pubblici - Comitato di Attuazione piano costruzione abitazioni per i lavoratori agricoli dipendenti - con Ministeriale numero 91335 del 6 dicembre 1968, ha confermato questo Istituto nell'incarico sopradetto;

-CHE il Comitato Provinciale di Attuazione Piano costruzioni abitazioni per i lavoratori agricoli dipendenti ha compreso nel programma del terzo triennio (IV^a piano d'intervento) la costruzione di numero 12 alloggi popolari nel Comune di Cellino S.Marco - Esercizio 1969 e 1970) per una spesa complessiva di lire 80.000.000 ;

-CHE il progetto redatto dall'Istituto in data luglio 1969 è stato approvato dal Provveditorato Regionale alle OO.PP. di Bari, su conforme parere favorevole espresso dall'Ing. Capo del Genio Civile di Brindisi, con nota n.25568 del 19 settembre 1969 (Allegato N.2);

-CHE detto Provveditorato con detta nota ha autorizzato l'Istituto ad esperire licitazione privata per



l'appalto dei lavori tra un congruo numero di Imprese di fiducia, da concordarsi con l'Ufficio del Genio Civile di Brindisi;

-CHE nella licitazione privata, esperita l'11 marzo 1970, come risulta dal relativo verbale (Allegato numero 3), l'appalto dei lavori sopraindicato è rimasto aggiudicato all'Impresa Società Cooperativa a r.l. " CO.RE.FA." di Fasano con l'amento di lire 9,09% (lire nove e centesimi ~~otto~~ nove per cento) sull'importo a base d'asta di lire 71.000000- (lire settantunomilioni).-

-CHE si è stabilito di addivenire oggi alla stipulazione del contratto di appalto in forma pubblico - amministrativo.-

I comparenti, come sopra costituiti da me personalmente conosciuti, mentre confermano e ratificano a tutti gli effetti la precedente narrativa, che si dichiara parte integrante e sostanziale del presente contratto, stipulano quanto appresso:

1°)- L'Impresa Società Cooperativa a R.L. " CO.RE.FA." di Fasano, quale aggiudicataria dell'appalto, con il presente atto ed a mezzo del proprio rappresentante costituito Sig. Geom. Pio Carparelli, legalmente e formalmente si obbliga ad eseguire tutti i lavori, le opere e le provviste sommariamente

specificate negli articoli 1 - 3 e 4 del Capitolato Speciale del presente appalto ed in conformità ai disegni che si dichiarano parte integrante del presente contratto, al quale vengono allegati (Allegato n.4 - 4/a- 4/b- 4/c - 4/d - 4/e - 4/f - 4/g - 4/h - 4/i - 4/l - 4/m - 4/n - 4/o - 4/p - 4/q - 4/r - 4/s- 4/t - 4/u - 4/v) dopo essere stati firmati dai contraenti e da me funzionario rogante.-

2°)- L'esecuzione dell'appalto è subordinata inoltre alla osservanza piena ed incondizionata dal detto Capitolato Speciale, che firmato dai contraenti e da me Funzionario rogante, è dichiarata parte sostanziale del presente contratto come se fosse qui appresso letteralmente trascritto, e che qui si allega (Allegato n.5).-

3°)- In virtù dell'art.99 ultimo comma del regolamento di contabilità di Stato approvato con R.D.23 maggio 1924 n.827 forma pure parte integrante del presente contratto, per quanto non venga allo stesso materialmente allegato, il Capitolato Generale a Stampa per gli appalti delle opere di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici approvato con D.P.R.

16 Luglio 1962, n. 1063.-

Col presente contratto s'intendono inoltre richiamate tutte le condizioni generali stabilite dalle



disposizioni legislative e regolamentari in materia di opere pubbliche, per quanto non siano in opposizione ai patti con il presente atto convenuti, alla osservanza delle quali l'Impresa resta contrattualmente obbligata.-

4°)- L'importo complessivo dell'appalto resta convenuto in lire 77.453.900.= (lire settantasettemilioniquattrocentocinquantatremilanovecento) al netto dell'offerta ed accettato aumento di lire 9,09% (Lire nove e centesimi nove per cento) sull'importo a base d'asta di lire 71.000.000.= (lire settantamiloni).-

5°)- I prezzi dell'elenco annesso al Capitolato Speciale d'appalto, aumentati dell'offerta ed accettato aumento, resteranno fissi ed invariabili indipendenti da qualsiasi eventualità, salva la facoltà dell'Amministrazione Appaltante di procedere alla revisione dei prezzi a termine delle vigenti disposizioni di Legge in materia.-

6°)- L'Impresa aggiudicataria si obbliga esplicitamente alla scrupolosa osservanza di tutte le norme vigenti e di quelle che venissero eventualmente emanate durante la esecuzione dei lavori in materia di assunzione e di impiego della mano d'opera in genere e delle categorie ex combattenti e reduci in

particolare.-

7°)- I pagamenti in favore dell'Impresa degli acconti per lavori e forniture per l'esecuzione del presente contratto saranno effettuati in conformità di quanto stabilito dall'art.11 del Capitolato Speciale mediante ordinativi sulla Banca Nazionale del Lavoro Sede di Brindisi previo nulla osta del locale Ufficio del Genio Civile.-

8°)- Resta espressamente convenuto fra le parti che le ritenute di garanzia per la perfetta esecuzione delle opere saranno effettuate nella misura stabilita dall'art.48 del Regolamento 23 maggio 1924 n.827 sulla contabilità dello Stato, quale risulta dalla modificazione allo stesso apportata dall'articolo 1 della Legge 10 dicembre 1953 numero 936.-

9°)- A norma dell'art.339 della Legge sui Lavori pubblici 20 marzo 1865,n.2248, l'Impresa si obbliga a non cedere o subappaltare tutti o parte dei lavori oggetto del presente contratto, senza l'esplicito preventivo consenso dell'Istituto, sotto pena di rescissione e di risarcimento dei danni.-

10°)-Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai



dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti.-

L'Impresa si obbliga altresì, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se Cooperative, anche nei rapporti con i soci.-

I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti e receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione della Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.-

11°)- L'Impresa è responsabile in rapporti alla Stazione Appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei contratti dei rispettivi loro dipendenti, anche se nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.-

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l'Impresa dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante.

Non sono, in ogni caso, considerati subappalti

le commesse date dall'Impresa ad altre Imprese:

- a) per la fornitura dei materiali;
- b) per la fornitura anche in opera di manufatti ed impianti idrici, sanitari e simili che si eseguono a mezzo di ditte specializzate.-

12°)- In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nei precedenti articoli, accertata dalla Stazione Appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la Stazione Appaltante medesima comunicherà all'Impresa e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.-

Il pagamento all'Impresa delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.-

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra l'Impresa non può opporre eccezioni alla Stazione Appaltante, nè ha titoli a risarcimento di danni.-

13°)- Per gli effetti del presente contratto, la
Impresa aggiudicataria elegge il proprio domicilio
speciale in Brindisi presso la Segreteria Generale
del Comune.-

14°)- Sono a carico dell'appaltatore oltre alle spese relative alla licitazione ed al presente contratto per diritti di Segreteria, scritturazione e registrazione di atti ed ogni altro inerente anche l'imposta generale sull'entrata -senza diritto a rivalsa a qualsiasi titolo corrisposta, nonché le imposte di consumo anche se stabilite o accresciute posteriormente alla stipulazione del presente contratto, e tutte le altre imposte e tasse sia ordinarie che straordinarie vigenti e future, salve le esenzioni e agevolazioni fiscali previste a favore degli Istituti Case Popolari e dalla Legge 30.12.1960, n.1676.-

15°)- E' altresì a carico dell'appaltatore - senza diritto a rivalsa- il; contributo di lire 1,00% - (lire una per mille) dovuto alla Cassa Nazionale di Previdenza per gli Ingegneri e Architetti sia sull'ammontare netto dell'importo contrattuale che sugli importi che dovessero essere successivamente riconosciuti per l'esecuzione dei lavori in aggiunta ed a modifica di quelli che formano oggetto del presente contratto (atti aggiuntivi, perizie suppletive,

ecc.), nonché sull'ammontare di eventuali riserve accolte e per revisione di prezzi.-

16°)- A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto, l'Impresa ha provveduto al deposito, nella misura prevista dalla Legge 8 febbraio 1923, n.422, della somma di lire 417.270.= (lire quattrocentodiciassette miladuecentosettanta)- presso la Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Brindisi - Servizio Deposito della Cassa Depositi e Prestiti - giusta dichiarazione di ricevuta di deposito n. 19934 in data 9 aprile 1970; mentre la cauzione definitiva verrà costituita mediante ritenuta su ciascuna rata di acconto come per Legge.-

TUTTO CIO' PREMESSO

Il Sig. Gr.Uff.Com.te Ubaldo VALLARINO nella veste e qualità sopradette riconosciuto che la cauzione prestata corrisponde alle prescrizioni del Capitolato Speciale di Appalto, affida all'Impresa Società Cooperativa a r.l. "CO.RE.FA." di Fasano l'esecuzione dell'appalto di cui trattasi, e per l'Amministrazione che rappresenta, si obbliga a far pagare l'ammontare dell'appalto medesimo nel modo come sopra convenuto.-

A richiesta io Funzionario rogante ho ricevuto e pubblicato il presente atto mediante lettura fattane

a chiara ed intelligibile voce ed in presenza delle parti, che da me interpellate hanno dichiarato di essere l'atto stesso conforme alla loro volontà.

Si è omessa la lettura degli allegati per espressa rinunzia delle parti, che hanno dichiarato di averne presa visione in precedenza.--

Il presente contratto è esente dalla tassa di bollo e di concessione governativa e beneficia della registrazione a tassa fissa a norma dell'articolo 12 della Legge 30 dicembre 1960 n.1676.--

Il presente atto consta di quattro fogli di carta uso bollo scritto da persona di mia fiducia per intero su facciate undici e righe tredici sino a questo punto della dodicesima facciata, oltre le formalità di chiusura.--

f.to - Ubaldo Vallarino

" - Pio Carparelli

" - Avv.Vincenzo Palma,funzionario rogante .-

UFFICIO REGISTRO - BRINDISI -
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Esatte lire Ottomila (8.000)- Reg.to il 27 apr.1970

am N.780-Mod.I^

IL CASSIERE

f.to (illeggibile)

IL DIRETTORE

f.to Rinaldi Dr.Carmelo

Per copia conforme
4 MAG. 1970
IL FUNZIONARIO REGISTRO
Avv. Vincenzo Palma
Vincenzo Palma

